TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 44-bis

Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo e' innalzata:

a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;

c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. A decorrere dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota di almeno la meta' della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, e' riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte:

a) per almeno il dodici per cento, di cui almeno la meta' riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2019, non più in vigore dal 30 giugno 2019 · versione 26

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	VII — Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-44-bis-obblighi-di-programmazione-delle-opere-europee-da-parte-dei-fornitori/versione/26

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it